

FAQ

Principi applicativi e criticità delle tariffe TARI

PERCHE' PER IL 2014 IL COMUNE DI ORVIETO HA APPLICATO LA TARI ?

Il passaggio dalla Tarsu del 2013, che prevedeva il calcolo delle tariffe sulla base delle sole superfici, alla attuale TARI 2014, che prevede il calcolo delle tariffe in base sia alle superfici sia al numero dei componenti il nucleo familiare, è un passaggio obbligato dalla vigente normativa nazionale.

Lo stabilisce la legge n°147 del 27/12/2013 Art. 1, Comma 641 che obbliga i Comuni a fissare le tariffe a copertura integrale (100%) di tutti i costi del servizio rifiuti così come indicati nel Piano Economico Finanziario della Gestione dei Rifiuti del Comune redatto secondo il metodo normalizzato previsto dal DPR 27/4/1998 n. 158.

COME E' FATTO IL (PEF) DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI ORVIETO ?


La spesa complessiva per l'anno 2014 pari a euro 4.322.755,00 è ripartita, per il 28% in costi fissi pari a 1.210.651,00 euro e per 72% pari a 3.112.103,00 in costi variabili.

Circa la ripartizione della spesa tra utenze domestiche e utenze non domestiche il PEF si basa sul criterio del gettito della TARSU 2013 risultando così il 62% della spesa complessiva attribuita alle utenze domestiche e il 38% alle utenze non domestiche.

Ne consegue che per la copertura totale dei costi del servizio rifiuti per il 2014 sono a carico delle utenze domestiche 794.013,65 euro per i costi fissi e 2.041.093,80 euro per i costi variabili, mentre sono a carico delle utenze non domestiche 486.653,52 euro per i costi fissi e 1.250.992,97 euro per i costi variabili.

QUALI SONO I CRITERI FISSATI DALLA LEGGE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ?

Conseguentemente al (PEF) la tariffa attribuita a ogni singola utenza abitativa è composta per il 28% da una PARTE FISSA (*superficie in Mq*) che concorre alla copertura dei COSTI FISSI e per il 72% da una PARTE VARIABILE (*numero dei componenti del nucleo familiare*) che concorre alla copertura dei COSTI VARIABILI.



Nota:
La ripartizione dei costi fissi rispetta i criteri di cui all'art. 4 D.P.R. 158 che consentono di introdurre correttivi nazionali ai costi attribuiti alle famiglie. Nel mese di gennaio 2013/2015 si prevede di attivare ad una distribuzione dei costi di parte fissa e di parte variabile che tenga conto della reale produttività di rifiuto prodotta dalla 2 fasce di utenze (art. 49, comma 10, D.lgs. 22/97).

2QUALI CRITERI SONO STATI ADOTTATI PER REDIGERE IL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TARI?

Il Regolamento TARI adottato dal Comune di Orvieto è quello varato dall'ATI4 della Regione Umbria il 15/7/2014 e in vigore in tutti i comuni della provincia di Terni e conforme ai criteri indicati dal DPR 27/4/1998 n. 158 e all'art. 1 comma 651 della legge 27/12/2013n. 147.

COME SI CALCOLA LA TARIFFA TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE E IL RAFFRONTO CON LA TARSU

TARI 2014							TARSU 2013				
Numero dei componenti del nucleo familiare	Superfici media in mq.	(Ko) parte fissa	Totale quota fissa	Totale quota variabile in base al nucleo familiare	Tributo provinciale 5%	Totale tariffa TARI 2014	Superfici media in mq.	Euro/Mq	Tributo ECA 10% e Tributo provinciale 5%	Totale tariffa TARSU 2013	
1	106	0,57..	60,50 eu	100,75 eu	8,06 eu	169,31 eu	106	1,72 eu	27,28 eu	209,18 eu	
2	115	0,63..	72,17 eu	181,35 eu	8,34 eu	261,86 eu	115	2,46 eu	42,54 eu	326,14 eu	
3	119	0,68..	81,13 eu	231,72 eu	8,46 eu	321,31 eu	119	2,46 eu	44,07 eu	337,87 eu	
4	132	0,73..	96,88 eu	302,25 eu	8,82 eu	407,95 eu	132	2,46 eu	48,80 eu	374,11 eu	
5	127	0,77..	98,82 eu	362,7 eu	8,67 eu	470,19 eu	127	2,46 eu	48,80 eu	358,77 eu	
6	146	0,82..	119,51 eu	413,07 eu	9,22 eu	541,80 eu	146	2,46 eu	53,80 eu	412,74 eu	

COME SI DETERMINA LA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE?

Il nucleo familiare che concorre alla determinazione della tariffa è quello risultante dall'anagrafe comunale alla data del 1/1/2014.

SE UNO STESSO NUCLEO FAMILIARE HA A DISPOSIZIONE ALTRE ABITAZIONI OLTRE A QUELLA DI RESIDENZA CHE TARIFFA SI APPLICA?

Si applica la stessa tariffa comprensiva di parte fissa e di parte variabile su ciascuna delle abitazioni a disposizione.

(La TARI, infatti, è dovuta se l'immobile è suscettibile di produrre rifiuti. Quindi, sono soggetti gli immobili non utilizzati, anche se non allacciati alle reti idriche, elettriche o se privi di mobili. Sono le norme contenute nell'art. 1, commi 641 e seguenti della legge di Stabilità n. 147/2013 in continuità ai principi affermati da tempo dalla Corte di Cassazione che riconducono l'applicazione del tributo alla mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti, prescindendo dall'effettiva produzione degli stessi) .

Il Regolamento del Comune di Orvieto sulla TARI prevede comunque uno sgravio pari al 30% sulla tariffa per le abitazioni diverse da quella di residenza previa documentata richiesta dell'utente che

dovrà dichiararne l'uso saltuario e comunque non superiore a giorni 180 all'anno dei suddetti locali a disposizione del nucleo familiare e pertanto risultanti sfitti o non concessi in comodato d'uso.

Nota:

L'attività di sportello svolta in questi giorni presso l'ufficio tributi ha evidenziato per queste tipologie di utenze numerose criticità non riconducibili però ad anomalie di sistema ma conseguenti a mancate o tardive denunce di variazioni anagrafiche da parte dei contribuenti.

L'esempio che segue, simile a un caso documentato, può meglio chiarire l'importanza che può rilevare ai fini della tariffa TARI un corretto allineamento tra le situazioni abitative di fatto e l'ultima denuncia risultante in anagrafe da parte del contribuente.

L'esempio proposto riguarda un unico nucleo familiare risultato registrato in anagrafe come composto da 5 persone e in possesso di n. 3 appartamenti (a-b-c) ciascuno di 100 Mq il primo occupato da due componenti, il secondo da 2 componenti e il terzo occupato da 1 componente.

Tariffa TARI calcolata in mancanza di variazione anagrafica

a) $(100 \text{ mq} * 0,77.. \text{ Ko } Q.F. = 77 \text{ eu} + 362,7 \text{ eu } Q.V. 5p. + 5\% \text{ C.Prov.})$ Tot. 461,60 eu

b) $(100 \text{ mq} * 0,77.. \text{ Ko } Q.F. = 77 \text{ eu} + 362,7 \text{ eu } Q.V. 5p. + 5\% \text{ C.Prov.})$ Tot. 520,19 eu

c) $(100 \text{ mq} * 0,77.. \text{ Ko } Q.F. = 77 \text{ eu} + 362,7 \text{ eu } Q.V. 5p. + 5\% \text{ C.Prov.})$ Tot. 520,19 eu

30% sgravio su (b) e (c) – 312,11 eu

Totale 1.189,87 eu

Tariffa TARI calcolata con variazione anagrafica aggiornata

a) $(100 \text{ mq} * 0,62.. \text{ Ko } Q.F. = 62 \text{ eu} + 181,35 \text{ eu } Q.V. 2p. + 5\% \text{ C.Prov.})$ Tot. 255,51 eu

b) $(100 \text{ mq} * 0,62.. \text{ Ko } Q.F. = 62 \text{ eu} + 181,35 \text{ eu } Q.V. 2p. + 5\% \text{ C.Prov.})$ Tot. 255,51 eu

c) $(100 \text{ mq} * 0,57.. \text{ Ko } Q.F. = 57 \text{ eu} + 100,75 \text{ eu } Q.V. 1p. + 5\% \text{ C.Prov.})$ Tot. 165,63 eu

Totale 676,65 eu

Confronto Tariffa Tarsu 2013

a) $(100 \text{ mq} * 2,46 \text{ eu/mq} + 5\% \text{ C.Prov.} + 10\% \text{ ECA})$ Tot. 282,90 eu

b) $(100 \text{ mq} * 2,46 \text{ eu/mq} + 5\% \text{ C.Prov.} + 10\% \text{ ECA})$ Tot. 282,90 eu

c) $(100 \text{ mq} * 2,46 \text{ eu/mq} + 5\% \text{ C.Prov.} + 10\% \text{ ECA})$ Tot. 282,90 eu

Totale 848,70 eu

PER I FABBRICATI DI CATEGORIA (C) , EX ANNESSI AGRICOLI AD USO CIVILE, BOX, MAGAZZINI E GARAGE NON SERVENTI L'ABITAZIONE PRINCIPALE QUANTO SI DEVE PAGARE?

La tariffa per questa tipologia di fabbricati prevede l'applicazione della sola parte fissa della tariffa.

Nota :

Facendo seguito al comunicato stampa n. 730/14 con il quale si informavano i contribuenti della sospensione del pagamento della 1^ rata Tari, si precisa quanto segue:

- Le anomalie tecniche riscontrate sono riconducibili ad una errata applicazione della quota variabile su immobili censiti in categoria C/2, C/6, C/7 adibiti a box, garage, magazzini, locali di deposito, in genere con indirizzo diverso da quello dell'abitazione occupata.

- L'attività di verifica ha riguardato tutte le utenze domestiche ed ha portato all'individuazione di n. 300 oggetti di imposta con tali anomalie.

- Ai contribuenti titolari degli oggetti di imposta di cui sopra, verranno inviati nuovi avvisi di pagamento corretti in sostituzione di quelli precedentemente trasmessi, qualora fossero già stati effettuati versamenti totali o parziali del tributo si invitano i contribuenti a mettersi in contatto con l'ufficio tributi per regolarizzare la loro posizione.

– Per consentire l'emissione dei nuovi avvisi di pagamento si è reso necessario prorogare il termine di scadenza del versamento della 1^ rata del tributo. Tale termine è stato fissato al 30/11/2014 ed è valido per tutti i tipi di contribuenti.

CONCLUSIONI

L'Amministrazione comunale nel rinnovare le scuse ai cittadini per il disagio accaduto relativamente all'invio delle 300 bollette della TARI risultate errate e prontamente individuate e corrette, ha nel contempo avviato i seguenti e più generalizzati provvedimenti del caso :

- 1) Piano di ammodernamento dei sistemi informatici in dotazione agli uffici con apertura al mercato libero dei fornitori hardware e software.
- 2) Profonda riorganizzazione dell'Ufficio Tributi del Comune in termini di risorse umane e sistemi in dotazione.

Infine si ribadisce quanto già comunicato in occasione della presentazione del Bilancio comunale relativamente al minor carico fiscale in questo anno gravante sui cittadini relativo alla tassa sui rifiuti. La differenziazione delle tariffe tra chi si è trovato a pagare di più e chi si è trovato a pagare di meno non spostano di un centesimo il minor carico fiscale complessivo della TARI inferiore di oltre 400.000 euro rispetto a quello della Tarsu del 2103.